

Assemblea Regionale Siciliana

CDI. SEDUTA

MERCOLEDI 11 APRILE 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Comunicazioni della 1^a Commissione legislativa in merito al disegno di legge sulla riforma amministrativa (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	7246, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268
CACOPARDO, <i>Presidente della Commissione</i>	7246, 7264
NAPOLI	7259
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	7262, 7264
MONTALBANO	7265, 7267
FRANCHINA	7267
Disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo presso gli enti pubblici » (541) (Per la discussione urgente)	
D'AGATA	7245
PRESIDENTE	7245
Interrogazione (Per lo svolgimento):	
LUNA	7245
PRESIDENTE	7245

La seduta è aperta alle ore 16,55.

D'AGATA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è stata rilevata in una delle sedute

precedenti la scarsa sollecitudine con la quale si suole rispondere alle interrogazioni in cui si richiede lo svolgimento di urgenza. Io avevo presentato, due mesi fa o forse più, una interrogazione che rifletteva un argomento di grandissima importanza: gli ospedali; argomento questo che, come tale, si tratta sempre a malincuore, tanto vero che, dopo quattro anni di lavoro, dobbiamo concludere che il problema non è stato affatto risolto.

Io desidero, pertanto, una risposta sollecitata da parte del Governo, poichè tutta la cittadinanza attende l'esito di questa mia campagna sugli ospedali.

PRESIDENTE. Provvederò a sollecitare il Governo al riguardo.

Per la discussione urgente di un disegno di legge.

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Onorevoli colleghi, mi risulta che, stamane, la prima Commissione ha licenziato il disegno di legge riguardante la proroga dei termini per l'inquadramento del personale non di ruolo dei comuni e degli enti locali in generale, per il quale l'Assemblea ha già approvato la procedura d'urgenza, autorizzando la relazione orale. Chiedo che questo disegno di legge venga posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Seguito della discussione sulle comunicazioni della 1ª Commissione legislativa in merito al disegno di legge sulla riforma amministrativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni della prima Commissione legislativa in merito al disegno di legge sulla riforma amministrativa, iniziata nella seduta precedente. Si prosegue nella discussione sull'ordine del giorno Stabile ed altri presentato in quella seduta.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Onorevoli colleghi, credo, anzi sono sicuro, che voi abbiate la esatta rappresentazione della gravità delle decisioni che sarete per prendere. Gravità per le conseguenze di ordine giuridico che possono nascere dal vostro deliberato, gravità per le conseguenze politiche che possono ugualmente derivarne.

Ho avuto la sensazione di un'improvvisa adesione della maggioranza di questa Assemblea all'ordine del giorno Stabile.

Ritengo che questo vostro orientamento sia determinato dalla vostra impressione che definisco senz'altro errata — senza farvi addebito dell'errore in cui mi sembra che incorriate — che la legge sulla riforma amministrativa sia frutto di un'improvvisazione; che si tratti, cioè, di un elaborato che noi ci saremmo sforzati di realizzare in pochi giorni, solo perchè un mese fa o giù di lì, l'Alta Corte ebbe a stabilire che la legge da noi votata precedentemente non poteva ritenersi costituzionalmente legittima perchè incompleta.

Ma quando avete votato quella legge voi avete certamente espresso un voto cosciente.

Su ciò non può esservi dubbio. Non mi azzarderei ad offendere tanto profondamente la vostra sensibilità ritenendo il contrario. Ricorderete, allora, che nella relazione che accompagnava quella legge, era stato espressamente e ripetutamente ribadito il concetto che con essa non si intendeva per nulla realizzare tutta la riforma amministrativa prevista dallo Statuto nè, comunque, si provvedeva a disciplinare completamente la materia prevista dagli articoli 15 e 16 dello Statuto, come obbligo della prima legislatura.

Quella legge era, invece, una premessa al

sistema della riforma, in quanto colpiva una particolare esigenza dell'organizzazione amministrativa della Regione, quella del decentramento amministrativo su base burocratica, e non riguardava l'ordinamento degli enti locali.

Mentre, nella ricordata relazione, si faceva questo avvertimento, ripetutamente si segnalava che era in corso di sviluppo — ed anzi, sul punto di essere conclusa — l'elaborazione delle altre parti della legislazione riflettente l'ordinamento amministrativo, compresa quella riguardante gli enti locali.

Ma non basta, onorevoli colleghi, che voi vi riferiate alle affermazioni contenute in quella relazione, dato che esse corrispondono ad una esigenza comune a tutti noi, e voi certamente avete per vostro conto meditato sulla importanza e sulla necessità di realizzarla tempestivamente.

Ora risaliamo un pò indietro nel tempo.

Non vorrò qui ricordare una serie di proposte che, sin dall'inizio dell'attività di questa Assemblea, io feci a proposito della promulgazione delle leggi attuative dello Statuto ed a cui, nella seduta di ieri, ha accennato l'onorevole Montalbano.

Non voglio qui rievocare la parte avuta nella spinosa questione, perchè ciò potrebbe sembrare inutile ostentazione di un impegno personale nell'assolvimento di un dovere comune a tutti e perchè ritengo che tutti voi questo dovere sentiate nella mia stessa maniera.

Risalgo soltanto alle dichiarazioni costantemente fatte dal Governo, seguite da un lavoro che il Governo ha intrapreso e che da lungo tempo va maturando. Mi riferisco al 1947 (non so se incorro in errore di data, ma un errore di data facilmente si corregge mentre una ricerca sugli atti parlamentari impegnerebbe un lungo tempo ed un aggravamento del vostro fastidio nell'ascoltarmi) alla seduta, cioè, nella quale posi all'onorevole Alessi, allora Presidente della Regione, un quesito circa il modo di intervenire per impedire determinati atteggiamenti dei prefetti, esorbitanti, a mio avviso, dalle loro attribuzioni.

Alessi rispose che all'inconveniente poteva porsi riparo soltanto in sede di riforma amministrativa, annunciando contemporaneamente che la riforma medesima era in corso di avanzato sviluppo.

Succeduto al Governo Alessi il Governo Restivo, quest'ultimo avvertì l'esigenza che

veniva segnalata da me e da altri in questa Assemblea sin dal suo impianto e lavorò attorno a questa materia.

Conoscete certamente tutti quell'elaborato a stampa in cui venne prospettata dal Governo una prima soluzione del problema, che prevedeva, fra l'altro, una fusione delle camere di commercio con le *ex*-province.

Ma non era soltanto di questo che il Governo si occupava, poichè esso si interessava, anche ed essenzialmente, di un aspetto fondamentale, direi il più fondamentale della riforma, che doveva uniformarsi al comando costituzionale posto dallo Statuto; l'aspetto, cioè, della riforma, che si riferisce al sistema dei controlli.

Voglio sottolineare questo punto che è molto importante, oltre che per le discussioni di ordine tecnico che vennero fatte in sede di Commissione, con la partecipazione del Governo, per le conseguenze di ordine politico e morale che ne derivano.

In fondo, il progetto governativo non fu giudicato idoneo a raggiungere pienamente il suo abiettivo non già perchè fosse mancante del materiale legislativo già ampiamente elaborato ed atto a consentire una conclusiva definizione della legge, ma perchè esso era dominato dalla perplessità, che si trasferì anche nella Commissione, circa la possibilità di mantenere o creare — su basi nuove — un ente autarchico intermedio tra la Regione e il comune.

Il problema del decentramento amministrativo regionale, malgrado la lettera dell'articolo 15 dello Statuto che dichiara soppresse le provincie, può risolversi facendo sopravvivere le provincie come enti autarchici anche se con compiti nuovi?

Questo è stato l'interrogativo che ha tenuto in sospenso la realizzazione della legge e non già la possibilità concreta di procedere rapidamente a definirla, perchè tutto il materiale era stato asquisito ed ampiamente vagliato.

Su questo tema si impennò il punto più interessante della discussione che è avvenuta davanti all'Alta Corte.

La soluzione alla quale si pervenne, nell'ultima fase dei lavori della Commissione, non fu più ancorata ad una libera interpretazione dell'articolo 15 ma ad una interpretazione collegata con la decisione dell'Alta Corte.

Giunto a questo punto del mio discorso, è necessario che io chiarisca quale sia il contenuto della decisione dell'Alta Corte, quali gli

orientamenti che di conseguenza la Commissione ha assunto, quali le deliberazioni che la Commissione stessa ha preso e per quale ragione.

Il dispositivo dell'Alta Corte è così congegnato: l'Alta Corte, riconoscendo che la Regione siciliana ha la legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e degli organi regionali, anche di controllo, e che lo Statuto siciliano prescinde dalla organizzazione provinciale delle prefetture dello Stato, rileva che l'articolo 16 (quindi la decisione dell'Alta Corte, si puntualizza sull'articolo 16: tenete presente questo concetto) fa obbligo all'Assemblea regionale di disciplinare la complessa materia degli enti locali con un sistema di norme ispirate ai principi dell'articolo 15, sistema così organico e complesso da potersi considerare un ordinamento.

Ebbene, a questo dovere assolve la nuova legge nella sua attuale formulazione.

Perchè di ciò possiate convincervi è necessario ancora che io chiarisca in quali termini si è sviluppato il contrasto davanti all'Alta Corte, perchè riesca più agevole l'intelligenza del dispositivo suaccennato.

Io ho avuto la ventura di assistere a quel dibattito, perchè fui sollecitato a collaborare alla difesa della Regione, sia da una gentile pressione del Presidente dell'Assemblea, sia da un cortese invito del Presidente della Regione.

Posso, quindi, considerarmi testimone dei limiti di questo dibattito e soprattutto testimone del congegno logico-giuridico che ha formato oggetto del dibattito medesimo.

Davanti all'Alta Corte come ci siamo energeticamente difesi?

E', anzitutto, opportuno rilevare che si è agito con la profonda convinzione di sostenere una causa giusta e che, nel sistema di difesa adottato, Presidente dell'Assemblea, Presidente della Regione, difensori e deputati, che ne coadiuvarono il compito, si trovarono d'accordo in perfetta fusione di intenti e di spiriti.

Per questa ragione io mi sono sentito commosso quando l'onorevole Montalbano ha fatto richiamo all'unità nell'indirizzo politico che si è sempre raggiunto in questa Assemblea, quando si è trattato di affrontare i problemi vitali dell'autonomia.

Se momento vi fu in cui io colsi, nella sua pienezza, l'unità dei nostri sforzi, fu certamente quello in cui ci trovammo all'unisono a lottare per il trionfo dei diritti della Regione,

consacrati nella legge da noi precedentemente deliberata, che è comunemente denominata legge abolitiva dei prefetti.

La difesa dello Stato imperniava la sua impostazione logica attorno ad un argomento che a noi sembrava il più strano e che si esauriva in questa proposizione « l'articolo 15 dello Statuto abolisce la provincia e gli enti che ne derivano; conseguentemente, la Regione non può fare corrispondere le circoscrizioni del suo decentramento amministrativo con quelle delle abolite provincie ».

E che di decentramento amministrativo riguardante le strutture burocratiche si trattasse e non di ordinamento degli enti locali espressamente riconosceva la difesa dello Stato, perchè, se diversamente si fosse detto, si sarebbe detta cosa contraria anche al senso della responsabilità professionale. Era questo uno strano argomento: mentre da un canto si rimproverava a noi una pretesa violazione costituzionale per avere fatto corrispondere il territorio delle nostre procure al territorio delle circoscrizioni provinciali abolite dallo Statuto, d'altro canto si affermava come deduzione della stessa premessa (il professore Papa D'Amico, che mi segue attentamente, intende il contrasto logico di questa proposizione?) il diritto dello Stato a mantenere i prefetti e le prefetture come organi ed uffici propri.

Di fronte a questa strana argomentazione addotta dalla difesa dello Stato come rispose la difesa della Regione? Disse: si confonde il decentramento burocratico con l'ordinamento degli enti locali, settori strettamente diversi dal punto di vista costituzionale anche se — aggiungo — connessi con l'anello di congiunzione dei controlli.

Il punto di connessione tra gli uffici di decentramento dei poteri regionali (le procure) e l'ordinamento dei comuni e degli enti locali è quello che riguarda il congegno dei controlli; per il resto, i due istituti sono distinti.

In conformità a questo concetto il Procuratore generale riconobbe espressamente che la tesi della Regione era posta in termini esatti. V'è da aggiungere, per meglio chiarire l'eccezione mossa dalla difesa della Regione, che quest'ultima sostenne che l'articolo 15 sopprimeva la provincia come ente autarchico, non come territorio topograficamente compreso entro determinati confini e che

quindi esso non influiva sul decentramento amministrativo.

Se il decentramento amministrativo, così come è previsto dalla precedente legge, annullata temporaneamente dall'Alta Corte, ha un solo punto di connessione, ma non si esaurisce nell'ordinamento degli enti locali per la coincidenza del territorio delle procure con quello degli enti medesimi, è chiaro che non può parlarsi di incostituzionalità.

Venne assodato, quindi, anche per ufficiale riconoscimento della Regione, che lo Statuto ci impedisce di imperniare attorno ad un ente autarchico su basi provinciali il decentramento amministrativo degli enti ed uffici regionali.

Per queste ragioni, io dichiarai in Commissione — e la Commissione nella sua maggioranza (non si allarmi l'onorevole Stabile) mi seguì su questo terreno — che dal punto di vista concettuale e teorico io non avrei avuto niente da obiettare al criterio seguito dal progetto governativo di imperniare la riforma attorno ad un ente intermedio a carattere autarchico, tanto che, quando il progetto governativo venne a cognizione della Commissione, essa vi lavorò sopra, e diede incarico ai suoi tecnici di seguirla in questo criterio. Consigliai solo che, per ridurre la eventualità che ci si potesse rimproverare la sopravvivenza di un ente autarchico soppresso dalla Costituzione, era bene accentuare l'ambito delle attribuzioni decentrative, proponendo in tal senso un ordine del giorno, che venne condiviso dal rappresentante del Governo il quale presenziò attivamente e intelligentemente ai lavori della Commissione.

Come si presentò, però, il problema nella discussione generale tenuta successivamente alla sentenza dell'Alta Corte?

Evidentemente, nei termini che noi — di fronte alla decisione dell'Alta Corte, corrispondente ad una precisa impostazione della nostra difesa — non potevamo più mantenere il precedente congegno.

Non restava allora che seguire l'impostazione assunta nella legge sulle procure.

Problema questo alquanto semplice, perchè, dato il cospicuo materiale raccolto, si trattava soltanto di discriminare la materia delle procure secondo la legge già deliberata, anzi acclamata da questa Assemblea, coordinandola con quella riguardante gli enti locali.

Questa esigenza io sostenni per ragioni obiettive, dichiaro che non ero mosso da alcun

desiderio di rivendicare la paternità della precedente legge (io la gioia della paternità non l'ho neppure come persona, perchè sono celibe!).

Il Governo di ciò deve darmi atto.

Non avrei insistito sul concetto di mantenere le procure della Regione ed avrei acceduto all'idea di impennare tutto il sistema su un ente autarchico intermedio, se ciò non contrastasse con la decisione dell'Alta Corte.

La quale decisione dice in sostanza: la Regione ha il potere di legiferare sia in materia di decentramento burocratico sia in materia di ordinamento degli enti locali. Siccome, però, l'articolo 16 dello Statuto fa obbligo alla prima legislatura di realizzare un ordinamento che comprenda tutta la materia, la legge sulle procure impugnata dal Commissario dello Stato non deve ritenersi conforme alle direttive costituzionali dello Statuto e deve ritenersi censurabile per incompletezza.

Dato che l'esigenza costituzionale, rilevata dall'Alta Corte, è quella che vi ho esposto, non ci rimaneva e non ci rimane che impostare e risolvere il problema del coordinamento del materiale già largamente elaborato. Niente quindi improvvisazione.

Non possiamo, per le ragioni che segnalai, seguire il criterio assunto dal Governo e che la Commissione aveva parzialmente accolto, che impennava la riforma degli enti locali sul mantenimento di un ente intermedio a carattere autarchico, per quanto decentrativo delle funzioni regionali. Non ci rimane quindi che impostare la legge in elaborazione nei termini alquanto semplici di mantenere, sul terreno del decentramento amministrativo, le procure, che voi avete creduto di istituire con la precedente legge (che l'Alta Corte ritenne costituzionalmente legittima, pur censurandola per incompletezza), coordinandola con le norme riguardanti l'ordinamento degli enti locali.

Ciò, fatta salva la possibilità di emendarla su alcuni punti che formarono oggetto di quegli emendamenti che l'onorevole La Loggia propose all'Assemblea in sede di discussione della legge sulle procure e di cui l'Assemblea deliberò di rimandare la realizzazione nel corso dell'ulteriore sviluppo della riforma amministrativa, cioè a dire nel corso di approvazione di quella legge che si richiamava all'originario progetto di iniziativa governativa.

Quali erano in fondo, per questa prima par-

te, le osservazioni che faceva l'onorevole La Loggia? Per quali ragioni io mi opposi ad accoglierle? Per quali ragioni ora sono d'accordo che questi emendamenti si debbano realizzare?

Il Commissario dello Stato poneva una questione: « Voi potete — così egli diceva — decentrare tutte quelle che sono le attribuzioni del Governo regionale e che il Governo medesimo ripete dalle attribuzioni legislative dell'Assemblea (articoli 14 e 15 dello Statuto); voi non potete decentrare, però, quelle attribuzioni che il Governo regionale ripete dallo Statuto; voi non potete decentrare il servizio di polizia a cui presiede, in base all'articolo 31, il Presidente della Regione. Queste attribuzioni, infatti, che il Governo regionale ha come organo dello Stato, non possono essere disciplinate, sia pure sul semplice terreno del decentramento, con legge della Regione, in quanto all'Assemblea regionale mancherebbe la facoltà legislativa. »

Sul quesito posto dall'onorevole La Loggia (ora non c'è più il motivo di riserbo determinato da quello che poteva essere lo sviluppo della difesa davanti all'Alta Corte e quindi possiamo ampiamente sviluppare questo tema) per quale ragione io mi pronunciai in senso contrario al suo ordine di idee? Perchè mi sembrava indispensabile che intervenisse una decisione dell'Alta Corte per la Sicilia sugli argomenti in discussione, specialmente per quel che riguarda l'esercizio dei poteri di polizia.

In sostanza, interessava che l'Alta Corte si pronunciasse sulla natura di questa attribuzione del Presidente della Regione, e se essa fosse conciliabile con la analoga attribuzione dei prefetti secondo l'ordinamento nazionale.

Quindi, abbiamo agito, in certo modo, così come si era fatto in sede di legge elettorale, per ciò che riguarda la questione dell'immunità sulla quale si era pronunciata soltanto la magistratura ordinaria.

Si è allora escogitato il mezzo (ed in ciò c'è stata la collaborazione del Governo) di portare all'esame dell'Alta Corte il problema.

Essendo, ormai, la materia riguardante l'ordine pubblico definita in sede di Alta Corte, io proposi, e la Commissione accettò, un adeguamento delle norme provenienti dalla legge sulle procure alle nuove esigenze, nel senso di considerare fuori dal problema decentrativo i poteri che appartengono al Presidente

della Regione ed al Governo regionale, in quanto organi dello Stato, e di limitare il decentramento alla parte di sicura attribuzione regionale.

Cosicchè, fino a questo punto, credo che sul terreno della legittimità costituzionale non possa sorgere alcun pericolo, perchè un ricorso del Commissario dello Stato impostato fuori da quei presupposti che praticamente non sussistono più, in quanto la legge è emendata in questo senso, ci mette al coperto da ogni possibilità che l'Alta Corte possa censurare la legge in esame. La questione circa la sopravvivenza dei prefetti in Sicilia mi pare sia superata dall'Alta Corte quando essa afferma nel dispositivo che l'ordinamento della Regione prescinde dalla organizzazione provinciale delle prefetture dello Stato: perchè prescinde significa fare a meno, escludere. Il che è stato anche verbalmente chiarito da alcuni componenti dell'Alta Corte che, una volta pubblicato il dispositivo, non avevano più vincoli di riserbo e potevano chiarirne il significato.

Comunque, quale che sia la definizione che di questo concetto può dare nella sua motivazione l'Alta Corte, è certo che la parte del progetto della Commissione che riguarda lo argomento è esente dalla possibilità di impugnativa per il semplice fatto che non interloquisce in proposito.

Ed allora andiamo oltre.

Quale fu il problema che impegnò i primi otto giorni di discussione della Commissione?

Quello di discriminare, anzitutto, il concetto, su cui si imperniava il progetto governativo, già rielaborato, con direttive concordanti tra Governo e Commissione e che, ripeto, non formarono oggetto di particolare dissenso. La Commissione è pervenuta ad una soluzione dopo aver molto esaurientemente chiarito ed approfondito l'argomento, con ampia discussione, alla quale partecipò uno stuolo di tecnici della Commissione e del Governo.

Questa soluzione, formulando un sistema coordinato di emendamenti, ho cercato di tradurre nella forma più breve e semplice possibile e ritengo che sia la soluzione non solo più logica, ma anche la più rispondente alle esigenze democratiche, anche se fosse vera quella che, non so se per malizia (voglio usare un termine più gentile di malafede) o per mancanza di conoscenza del problema, fu giudicata una soluzione che vulnera il principio decentrativo in quanto presuppone l'eli-

minazione della provincia come ente autarchico.

Rilevo, questo, che fu dalla stampa avversa all'autonomia sollevato nelle località che più a me premono. Io ritenevo indispensabile il decentramento non solo perchè appartengo ad una zona periferica dell'Isola e non a quella della capitale, ma anche perchè il pericolo dell'accentramento palermitano vulnera un fondamentale principio democratico.

Se noi affermiamo il diritto dell'autonomia come corollario di una critica razionale e costruttiva al sistema statale di accentramento, questo lo facciamo non soltanto in funzione di una tutela degli interessi regionali, ma come affermazione di un principio democratico, quindi come qualcosa che corrisponde ad una nostra ideologia, ad un nostro indirizzo positivo circa il modo più adatto di organizzare la società.

Se io avessi, quindi, avvertito un minimo di pregiudizio a questo concetto, certamente sarei stato indotto a dire: rischiamo che l'Alta Corte ci dica che la legge è incostituzionale, ma poniamo, però, questo problema all'esame del giudice costituzionale per sapere se il decentramento lo possiamo fare o no mantenendo l'ente provincia.

Posso, però, affermare che — in proposito — non ho mai avuto la minima preoccupazione così come non ne hanno avuto gli altri componenti della Commissione che, come me, seguono il principio che l'organizzazione della Regione deve procedere col sistema decentrato (l'onorevole Stabile è perfettamente d'accordo con me su questo concetto). Ecco perchè dico che certa stampa quando propina certi articoli è influenzata da malizia o da ignoranza.

La periferia della Regione, il problema dell'accentramento regionale non lo paventa per il fatto che può perdere l'amministrazione dell'ente autarchico provincia. Perchè l'amministrazione dell'ente autarchico provincia che si occupa del manicomio, che si occupa della piccola strada, che si occupa di apprestare l'aula scolastica o la caserma ai carabinieri o l'alloggio ai prefetti, è chiaro che non è l'istituto che realizza il decentramento regionale. Quindi, ove si volesse mantenere il concetto dell'ente provincia (anche se si chiamasse con altro nome) a carattere autarchico, questo in tanto avrebbe un significato in quanto fulcro di un vasto decentramento amministrativo comprendente i lavori pub-

blici, la sanità ed altri servizi attinenti ai vari rami dell'amministrazione siciliana.

Ed allora, se è vera questa premessa, è anche vero che la procura della Regione costituisce un visibile segno stabile, fissa un concetto di decentramento e lo fissa in misura molto ben più marcata, più sensibile e più positiva di quanto possa fare l'ente autarchico provincia. Non solo, ma tutta la legislazione dell'Assemblea regionale sin qui realizzata si è uniformata al concetto decentrativo.

Tutte le volte che qui si è fatta una legge si è pensato alle esigenze di ogni singola località della Sicilia.

Come, ad esempio, è accaduto quando si è fatta la legge sulle unità ospedaliere dell'onorevole Caltabiano.

CALTABIANO. No, della Commissione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Dico la legge dell'onorevole Caltabiano non perchè io ignori che l'iniziativa della medesima sia dovuta all'onorevole Luna, come tutti sappiamo, ma perchè mi riferisco all'impegno che l'onorevole Caltabiano ha posto nella elaborazione di questa legge.

Tutte le leggi prevedono nel momento in cui si emanano il regolamento di una situazione locale. Dunque, l'affermazione di qualche « gazzettiere » che l'indirizzo della Commissione significhi azione contrastante con la aspirazione della periferia che vuole realizzare il decentramento e impedire l'accentramento palermitano, è effettivamente basata su un equivoco e su un bluff.

Tutto il sistema della legge in discussione si impenna sul concetto decentrativo, così come può rilevarsi dal testo del disegno di legge e della relazione.

Ciò posto, il problema sollevato dall'ordine del giorno Stabile, che si presenta come problema ponderoso, dà luogo solo a queste considerazioni: bene o male un certo numero di galantuomini hanno compiuto una fatica e si sono logorati per obbedire non soltanto ad un imperativo della coscienza ma anche per ottemperare ad un mandato che avete loro affidato.

Ebbene, di fronte a questo lavoro, a questa fatica, che ha impegnato seriamente non soltanto le energie fisiche e intellettuali ma anche le energie dello spirito, le energie morali (abbiamo inteso obbedire ad un imperativo morale quando abbiamo lavorato per prepa-

rare questo elaborato) non credo sia giusto corrispondere con un atto, vorrei dire, di irricoscienza.....

CALTABIANO. Ingratitudine!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Irriconoscenza. Lasciamo stare l'ingratitude, andremmo troppo a fondo nel problema morale ed io non voglio dire parole grosse.

Intendo dire, se esaminate seriamente questa legge troverete che nessuno di quegli imbarazzi, nei quali, forse, qualche espediente giornalistico avrà potuto mettere la vostra coscienza, ha ragione di essere. Voi siete liberi di formarvi una vostra convinzione e di non approvare la legge ove vi sembri incompleta o inidonea ai fini che vogliamo raggiungere. Voi siete liberi di non approvarla ove non vi sembri importante preoccuparvi delle conseguenze che potranno nascere se non si provvede nella prima legislatura.

Ma dovete pervenire alle vostre conclusioni, affrontando in concreto la discussione generale della legge. Potete, con un ordine del giorno, rifiutarvi di prendere in esame la legge venendo meno a quell'elementare dovere che lo Statuto ci imponeva sin dal primo giorno in cui l'Assemblea ha iniziato i suoi lavori?

Entro che limiti gioca la preoccupazione di non incorrere in una nuova censura dell'Alta Corte secondo il dispositivo dell'ultima decisione?

Sfrondato il terreno da tutto il resto, non rimane che definire il significato della completezza come limite costituzionale della legislazione ordinaria.

Abbiamo in proposito consultato insigni giuristi, tra cui Sua Eccellenza Mirabile, Primo Presidente di Cassazione in riposo, il professore Virga e il professore Gionfrida, docenti di diritto costituzionale, il professore Salemi e il professore Silvestri, esperti in diritto amministrativo, il professore avvocato Orlando Cascio e chiedo venia se non li enumero tutti perchè ciò potrebbe farci perdere molto tempo.

La discussione, si è già impennata preliminarmente su questo punto, perchè è chiaro che prima di passare all'esame della formulazione normativa era necessario risolvere le questioni di principio.

Tutti questi tecnici, richiesti di darci la nozione della « incompletezza » come vizio di incostituzionalità, hanno risposto che si trat-

tava di un principio nuovo perchè fino a questo momento (se cado in errore prego l'onorevole Papa D'Amico di correggermi) la dottrina, il vizio di incompletezza, come vizio di illegittimità costituzionale, non lo ha scoperto.

Allora si disse: è possibile che l'Alta Corte abbia preso un abbaglio così grosso?

Pensate un pò quale giustificazione possa darsi al deliberato dell'Alta Corte: in dottrina è sempre possibile introdurre nuove classificazioni, ma è necessario che ognuno si orienti di fronte al caso nuovo tenendo presenti i principi.

Io pensai che in un certo senso si potrebbe trasferire — sul terreno della incostituzionalità — il concetto della incompletezza tenendo presente la particolarissima configurazione dell'articolo 15, in quanto esso assegna alla prima legislatura il compito di realizzare un ordinamento.

Su questo punto tornerò ed avrei il piacere di sentire l'onorevole Papa D'Amico, che ieri ha votato per l'esame dell'ordine del giorno, poichè non penso che questo suo voto sia vincolativo per il merito dell'ordine del giorno medesimo.

Oltre a predisporre il testo completo e coordinato della nuova legge ho avuto cura di predisporre anche la relazione scritta in modo che la Commissione potesse — esaminando l'uno e l'altro in rapporto a eventuali emendamenti — emendare anche il testo della relazione da presentare in Assemblea.

Nella relazione ho detto che il relatore che presenziò al dibattito davanti all'Alta Corte ha rilevato come l'impugnativa del Commissario dello Stato si imperniasse su questo concetto: che, abolite le circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 15 dello Statuto, non fosse costituzionalmente legittima la legge sulle procure in quanto imperniata sulle circoscrizioni provinciali intese come ambito territoriale che lo Statuto medesimo avrebbe sorpassato.

La difesa della Regione rispose a questo fondamentale argomento osservando che lo articolo 15 dello Statuto aveva inteso abolire la provincia come ente autarchico senza, peraltro, influire sul libero apprezzamento dell'Assemblea regionale circa i criteri su cui basare il decentramento amministrativo in base all'articolo 14 lettera p) dello Statuto. Era allora ed è necessario oggi rendersi conto del significato della decisione dell'Alta Corte che ritenne di trovare un vizio di incostitu-

zionalità non già nella sostanza della legge sulle procure, ma nella sua incompletezza. Rilievo, peraltro, estraneo alla impugnativa del Commissario dello Stato e quindi sollevato *ex officio*.

Per la verità — con tutto il riguardo dovuto all'Alto consesso — da un punto di vista teorico, non è facile configurare come vizio di incostituzionalità la incompletezza o la frammentarietà, perchè non vi è legge che non risenta di tale preteso vizio, che è conaturale alla stessa attività legislativa la quale procede su una linea di continuo superamento. Diversamente, tutto dovrebbe essere definito dalla Costituzione e nessuna attribuzione rimarrebbe all'organo legislativo.

E' chiaro che non poteva essere questo il significato della decisione dell'Alta Corte, ma piuttosto quello di considerare come uno speciale obbligo dell'Assemblea regionale quello di dettare norme strutturali nei riguardi dell'ordinamento degli enti locali in conformità ai principi dettati all'articolo 15. E per questo si spiega lo speciale mandato di cui allo articolo 16 che attribuisce siffatto compito alla prima legislatura dell'Assemblea regionale.

Il che — evidentemente — non precludendo il successivo sviluppo della legislazione in dipendenza dell'articolo 14 dello Statuto, nelle norme di dettaglio, spiega che la censura di incompletezza non può riferirsi a queste ultime, ma solo alle norme fondamentali e generali dell'ordinamento.

Questo concetto, in sede di discussione generale del disegno di legge, già pronto ed elaborato dai tecnici, che si limita, in corrispondenza all'assolvimento del mandato, ai lineamenti già deliberati in due ordini del giorno dalla Commissione, formò oggetto di specifica valutazione. E, con parere totale di tutti i tecnici, venne affermato che per vizio di incompletezza — sorvoliamo sulla possibilità teorica di giustificarlo o meno — nel concetto dell'Alta Corte (secondo un principio che possa avere una giustificazione logico-giuridica) debba intendersi una deficienza nella struttura legislativa che precisi le norme di carattere istituzionale non le norme che abbiano carattere di dettaglio.

A questo punto il professore Gionfrida specificò che bisognava definire il limite entro il quale la completezza si muove.

Si è proceduto in conformità alle premesse di cui sopra ad una valutazione del disegno

di legge sotto lo stretto profilo della completezza.

E qui veniamo al sodo.

Voglio chiarirvi e dimostrarvi che l'elaborato della Commissione ha minutamente scandagliato tutte le questioni che, attorno a questo argomento, possono sorgere e si è realizzato un progetto completo nei limiti dell'impostazione costituzionale risultante dalla decisione dell'Alta Corte con riferimento agli articoli 15 e 16 dello Statuto.

Ritournerò su questo argomento per segnalarvi quali sono i pericoli che corriamo, pericoli anche di carattere giuridico oltre che di carattere politico se non realizziamo la riforma in questa prima legislatura.

Quello di carattere politico si dovrebbe considerare ovvio: sappiamo che tutte le questioni giuridiche che vengono sollevate dallo Stato hanno uno spunto politico, sappiamo per esperienza come possa arrivarsi ad una decisione che contenga storture di carattere giuridico.

In connessione al concetto di completezza sopra ricordato si è impostato il problema con riferimento ai criteri fissati dagli articoli 15 e 16 dello Statuto.

Che cosa dice l'articolo 15?

Dice che l'ordinamento degli enti locali si basa sui comuni muniti della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria e sui liberi consorzi aventi la stessa fisionomia.

Ed allora il principio della completezza, inteso in quel senso, a che cosa ci obbliga?

A sovvertire, a rivoluzionare quella che è la nozione del comune che ci dà l'attuale legislazione?

Il problema della completezza ci obbliga a risolvere come il comune debba regolare il servizio dei pompieri o quello dei netturbini; o bisogna determinare soltanto il concetto di autonomia amministrativa e finanziaria?

Posto così il problema, la soluzione, alla Commissione, è apparsa alquanto semplice.

Un acuto tecnico si rifece stamane, voglio ricordarlo, ad una fase della situazione politica un pò più lontana da quella che avevamo esaminato e fece la seguente acuta osservazione sul problema della libertà e dell'autonomia amministrativa dei comuni. Egli osservò che, quando fu elaborato lo Statuto, vigeva la legge comunale e provinciale fascista la quale prevedeva i podestà e difatti (ora il Ministro Scelba ci ha fatto ricordare che il

collega D'Antoni è prefetto e il collega D'Antoni ci ricorda che in fase di emergenza i sindaci erano nominati col sistema dei podestà), il primo passo avanti che si fece allora fu quello di chiamare sindaco il podestà. Quindi, un primo significato dell'imperativo contenuto dell'articolo 15 dello Statuto regionale era appunto quello di sostituire al sindaco ed alla Giunta di nomina prefettizia gli organi elettivi.

NAPOLI. La Giunta aveva i poteri del consiglio comunale. Non era un organismo democratico.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Quindi, quel tecnico affermava che, successivamente alla formulazione dello Statuto, era stato realizzato pienamente questo primo aspetto poichè si decise di sostituire all'organo nominato dall'Alto, l'organo elettivo. A questo punto — sia detto per inciso — ricordo che la prima Commissione ha licenziato il progetto relativo alle elezioni amministrative nel luglio dell'anno scorso. Questo progetto non è stato ancora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Che cosa significa autonomia amministrativa?

Significa essenzialmente modifica del sistema di controllo.

Orbene, questa modifica del sistema di controllo era stata pienamente realizzata nel progetto governativo ampliato dalla Commissione. Si trattava di trasferirlo o meno nella organizzazione del comune. Le caratteristiche della legge della quale ci occupiamo sono quelle che suggerisce lo stesso testo della Costituzione della Repubblica. Essa identifica in forma più positiva di quanto non ha fatto lo Statuto siciliano, che ha una forma più generica, i limiti entro i quali deve muoversi il concetto dell'autonomia amministrativa. Prevede, cioè a dire, l'abolizione dei controlli di merito, il mantenimento del controllo di legittimità il quale, secondo le norme della legge in esame, non è affidato al procuratore della Regione: il che è ben diverso dal sistema in vigore. E' stato detto: « Come! Abolite i prefetti nazionali e create i prefetti regionali, che sarebbero nocivi quanto i prefetti dello Stato? ».

Il Professore Zingali, in un suo articolo, dice: « Io preferisco il prefetto di Roma anzichè quello della Regione ». Voi sapete che, secondo la legislazione attuale, il controllo di

merito viene esercitato attraverso il visto prefettizio; cioè attraverso la valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto amministrativo emesso dagli organi controllati. Il disegno di legge, invece, allineandosi alle norme della Costituzione, abolisce sostanzialmente il controllo di merito.....

FRANCHINA. Che ancora vige in Sicilia!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*..... in quanto lo limita ad un rimando alla stessa autorità che ha emesso l'atto, e, quando questa autorità riconferma l'atto, è possibile solo il controllo di mera legittimità.

Anche gli atti degli organi governativi subiscono — in sede di impugnativa giurisdizionale — il controllo di legittimità. E non ci sarà alcuno il quale possa sostenere che il sindaco, in fatto di autonomia amministrativa, debba avere una sfera più larga di quella che ha il Presidente della Regione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e qualunque ministro è soggetto al sindacato di legittimità degli organi giurisdizionali. Concludendo, da questo punto di vista, noi sosteniamo che non possa essere fatta alcuna censura di incostituzionalità, sotto il profilo della incompletezza, per il fatto che nella prima legislatura siamo obbligati solo a realizzare nei termini fondamentali l'ordinamento. Vorrei che qualcuno, particolarmente esperto in materia giuridica, chiarisse questo concetto perchè non sembri che io sia troppo appassionato alla mia tesi.

Ma non si tratta di una mia tesi, perchè in proposito non ci sono state positive confutazioni, tranne qualche generica perplessità giurisprudenziale, nella prima fase della discussione.

Questo lo dico in modo particolare all'amico Stabile che aveva determinato una non chiara dichiarazione dei tecnici, perchè possa leggere quello che i tecnici hanno dichiarato in modo esplicito. Non bisogna influenzare l'Assemblea con l'affermazione che i tecnici avrebbero sollevato obiezioni sulla completezza.

Ma torniamo all'argomento: incompletezza. Posto che da questo punto di vista il testo di legge deve solo limitarsi a determinare le norme di struttura, direi di carattere istituzionale, e che non si deve rivoluzionare l'istituto del comune, se si mantengono al comune le attribuzioni fino a questo momento previ-

ste dalla legislazione precedente, questo costituisce vizio di incompletezza? Questo significherebbe porre un vincolo alla successiva Assemblea, che può pacatamente perfezionare l'istituto del comune rendendosi conto, a misura che affiorano, delle sue eventuali e particolari esigenze, le quali possono consigliare di allargare o restringere la sfera delle sue attribuzioni.

Non credo che si debba e si possa dare allo articolo 15 un significato diverso da quello commisurato ai suoi scopi. Il significato dello articolo 15 è quello di attribuire alla prima legislatura il compito di definire le norme fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, cioè a dire un compito analogo a quello del potere costituente.

Su questo argomento tornerò per segnalarvi il pericolo grave di pregiudicare nella sostanza il nostro Statuto se noi rinviando alla prossima legislatura l'emanazione della legge di struttura dell'ordinamento amministrativo.

FRANCHINA. Alcuni vogliono questo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Tornerò su questo.

Altro aspetto: libertà finanziaria. Non vi annoio con altri dettagli perchè se voi ne avvertirete il bisogno, dopo i chiarimenti che vi ho fatto, potrete vedere la legge. E non credo che prima di avere meditato sulla documentazione di quello che vado esponendo possiate liberamente esprimere il vostro voto, dico liberamente nel senso di una coscienza bene informata.

Su questo punto si agita lo spettro dell'impugnativa per incompletezza.

Ma noi tutti conosciamo la natura del problema. Garantire la libertà finanziaria significa risolvere il problema delle attribuzioni dei tributi ai comuni della Sicilia.

Voi credete che questo problema si possa risolvere moltiplicando o aggravando le sovrimposte cosiddette comunali e provinciali?

E' chiaro che ciò sarebbe irrazionale, sarebbe addirittura delittuoso, perchè così daremmo un colpo definitivo a qualsiasi possibilità di ripresa economica della vita siciliana.

Aumento di fiscalismo? No.

Si tratta di una discriminazione di tributi e, pertanto, il problema della finanza locale è strettamente connesso al problema dell'ordinamento dei tributi regionali.

L'ordinamento dei tributi regionali, oltre a

risentire dello stato dell'economia interna, soprattutto risente della mancata definizione dei rapporti finanziari fra Regione e Stato. Sappiamo che lo Stato ha assunto determinati impegni nei confronti della Regione, impegni che si riassumono principalmente nella norma dell'articolo 38.

Voi ricordate che votammo una legge che fu definita di allineamento, precisamente quella che recepiva la legge nazionale di integrazione dei bilanci comunali.

Bisogna fermare l'attenzione sulla necessità di allineamento avvertita non soltanto dalla Regione, ma anche dallo Stato.

Lo stesso obbligo che ha la Regione di assicurare ai suoi comuni la libertà finanziaria, ce l'ha lo Stato; ed il Governo centrale aveva dichiarato che non si sarebbe prorogato il termine della precedente legge concernente la integrazione dei bilanci comunali (l'amico D'Antoni sa di quale importanza sia questo argomento, lui che ha vissuto la vita di prefetto). Lo Stato che doveva e che deve in base alla Costituzione garantire ai comuni la libertà e l'autonomia finanziaria, che cosa ha fatto?

Ha rinnovato una legge sulla integrazione dei bilanci; ha avvertito, cioè, che una riforma tributaria atta a garantire l'autonomia finanziaria dei comuni non è possibile in rapporto alla situazione finanziaria italiana.

La finanza regionale è doppiamente agganciata alla finanza dello Stato, perchè sono aperti due problemi, e voi lo sapete: il primo problema è quello dell'articolo 38 per il quale si sono fatte tante polemiche, si sono espressi voti solenni e finalmente si è giunti ad impostare la questione su di un terreno positivo.

Ma sapete anche che, ancora, l'ambito entro il quale lo Stato deve ottemperare all'obbligo dell'articolo 38 attraverso destinazioni fisse alla finanza regionale, non si è definito. Ragione per cui legiferare in materia di autonomia finanziaria non è possibile.

Sapete che il Parlamento nazionale (e questo è il secondo problema) ha votato una legge sulla integrazione dei bilanci comunali.

Il nostro Governo ha sostenuto che, trattandosi di integrazione che attiene al complesso economico di tutto il Paese, questo provvedimento riguarda anche i comuni siciliani e per ciò stesso ha proposto un disegno di legge, votato da questa Assemblea, con cui si recepisce la legge nazionale e si inserisce la norma per cui agli effetti della integrazione

dei bilanci, che deve fare lo Stato, i bilanci dei nostri comuni vanno sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza.

Quindi, siamo in un periodo transitorio.

Ma aggiungo qualche cosa di più: la necessità di rinviare la realizzazione dell'autonomia finanziaria dei comuni deriva da una sentenza della stessa Alta Corte.

Voi sapete che uno dei motivi di lagnanza della Regione, espressa anche, con elevato senso di responsabilità, dall'Assessore alle finanze, fu che, secondo una sentenza dell'Alta Corte, la potestà della Regione in materia di legislazione finanziaria sarebbe commisurata all'articolo 17 e non all'articolo 14 dello Statuto.

Il che significa che l'ambito entro cui si muove la nostra potestà finanziaria (fino a quando, come mi auguro, l'Alta Corte non avrà modificato questo indirizzo) è determinato dalla legislazione dello Stato.

Secondo tale concetto noi possiamo modificare determinate norme, ma non possiamo mutare l'ordinamento.

Ed allora come possiamo temere che l'Alta Corte ci possa decentemente addebitare un nuovo vizio di incompletezza, quando la stessa Alta Corte, sostanzialmente, ci dice: « quella autonomia finanziaria che la Regione stessa non ha, perchè una mia sentenza gliela limita, come può essere data dalla Regione ai comuni? ». Io penso che una censura di incompletezza in materia finanziaria sarebbe talmente enorme da impegnare seriamente la dignità della stessa Alta Corte. Che questo possa accadere non lo penso neppure, per quel senso di profondo rispetto che ho verso l'alto consesso.

E' stata sollevata un'altra « poderosa » osservazione: sapete, si dice, siccome voi non provvedete alla destinazione definitiva del patrimonio delle sopresse provincie, vi si può obiettare che la legge sull'ordinamento amministrativo non è completa.

Che significa questo discorso?

Il problema della liquidazione di un ente soppresso, non è un problema di ordinamento secondo le esigenze degli articoli 15 e 16 dello Statuto. Si tratta sempre di rispondere allo stesso interrogativo: il problema della completezza, entro quali limiti va contenuto?

In questi limiti: la legge che regola l'ordinamento detta le norme di indirizzo generale, secondo cui il patrimonio degli enti soppressi

deve essere ripartito tra i comuni e gli enti decentrati della Regione.

Abbiamo, infatti, premesso che il nostro decentramento amministrativo si può ancorare entro determinati limiti agli enti autarchici, perchè nel progetto coordinato dai tecnici è prevista anche la norma che consente ai comuni ed ai liberi consorzi la possibilità di avere attribuiti compiti di decentramento amministrativo.

Attribuire, invece, ai comuni o ai consorzi, in sede costituzionale il decentramento amministrativo è ben altra cosa; perchè ci sono aspetti del decentramento amministrativo che non possono rientrare nelle deliberazioni degli enti locali. Il comune, specie se piccolo, non può essere considerato istituzionalmente titolare del decentramento. E' necessaria una discriminazione ed allora non vi può essere una norma di ordinamento che destini al comune il compito decentrativo nella sua interezza, o in un ambito predeterminato che possa valere per tutti i comuni.

E' invece costituzionalmente legittima e logicamente giustificata una norma di carattere generale che prevede la possibilità legislativa di attribuire, volta per volta, in rapporto alle particolari esigenze e caratteristiche che ogni singolo ente può avere, determinati compiti decentrativi.

In conclusione, a me sembra che nessuna preoccupazione si debba avere che l'Alta Corte possa ritenere incompleta, e quindi censurabile dal punto di vista costituzionale, la legge già elaborata dalla Commissione. Peraltro, a proposito del tempo impegnato, domando: lo sapete in quanto tempo è stato scritto e votato lo Statuto regionale? In tre giorni, dico bene? (*Commenti*).

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Scritto no, onorevole Cacopardo, perchè io facevo parte della Commissione che elaborò lo Statuto e lavorò oltre sei mesi.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Può darsi che sbagli; così, comunque, mi è stato detto.

In ogni caso, non saranno stati certamente sei mesi. I lavori effettivi dell'Assemblea Costituente (e si trattava di tutto l'ordinamento dello Stato), praticamente, quanto sono durati? Sei mesi!

Qui si vorrebbe misurare la consapevolezza nel votare una legge, tenendo presente il tem-

po che impegnerà l'Assemblea nel votarla: la elaborazione di questa legge dura da parecchi e svariati mesi, non è frutto di improvvisazione.

E allora, se non è frutto di improvvisazione, se questa legge consegue risultati positivi, documentati, ragionati, come ho cercato di farvi constatare, dire che essa non si può approvare perchè non se ne ha il tempo è una idea ancorata, forse, a fini o a determinanti di altro genere.

STABILE. Non ho detto questo!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Sino a questo momento, tutta la discussione che si è sviluppata in sede di Commissione con i rappresentanti del Governo, si è svolta su problemi di ordine tecnico; io non so a quali conclusioni definitive di ordine politico il Governo vorrà giungere anche perchè non mi risulta che ci sia in merito una decisione collegiale.

Quindi, non so se relativamente all'ordine del giorno in discussione, la polemica sorta con l'onorevole Stabile e con qualche altro componente dell'Assemblea che sostiene la sua tesi.....

STABILE. Dottrina.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*.... debba svilupparsi col Governo. Perchè è chiaro che, dal punto di vista politico, le conseguenze che ne derivano sono profondamente diverse, dato che componenti del mio Gruppo fanno parte di questo Governo.

Noi indipendentisti abbiamo compiuto e compiamo il nostro dovere collaborando con il Governo, ma è chiaro che un indirizzo politico del Governo che fosse rivolto a sostegno di una tesi contraria alla nostra impostazione (documentata, chiarita in tutti i particolari, avvantaggiata da una lunga elaborazione di principi, che ho cercato di riassumere e sono stato necessariamente lungo), porterebbe ad una necessaria discriminazione delle responsabilità.

Su questo punto non anticipo apprezzamenti.

Vediamo ora quale pericolo correremmo sul terreno giuridico, rinviando la legge alla prossima legislatura.

Quando dico terreno giuridico intendo riferirmi a quel tale terreno in cui prosperano l'artificio e il cavillismo del Commissario dello

Stato, pronto costantemente a ricorrere a qualsiasi appiglio possa offrirgli la formulazione più o meno perfetta di una qualsiasi norma del nostro Statuto. Un rinvio alla prossima legislatura ci dovrà essere, ma per le norme di dettaglio atte a dare la migliore sistemazione possibile agli enti locali (e noi possiamo sviluppare la nostra azione legislativa in modo da dare ai nostri comuni la vitalità più ampia e più conveniente alle loro esigenze).

Questo non ha niente a che vedere con la impostazione delle norme istituzionali che sono tutt'altra cosa e che rispecchiano tutto altro concetto.

Dicevo: su che cosa si può impennare una pericolosa impugnativa del Commissario dello Stato? L'avvocato Stabile diceva che tutti i giuristi, tutta la dottrina, hanno affermato che non c'è alcun pericolo di questo genere.

STABILE. Anche i nostri tecnici l'hanno detto.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Siccome questa dottrina non la conosco, vorrei che mi si indicasse qualche fonte.

Ci sarà stata qualche osservazione tecnico-giuridica sulla quale possiamo anche precisare le nostre idee, qui, dalla tribuna, perchè qui si tratta di definire non soltanto un problema di orientamento su una teoria, ma un problema di altissima responsabilità politica.

Dice l'articolo 16 dello Statuto: « L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale ». Della stessa materia si occupa l'articolo 14, lettera o), il quale dice che l'Assemblea ha legislazione esclusiva in materia di « regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative ». L'articolo 14 si imposta su questa premessa: « L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:..... » Allora perchè l'articolo 16 assegna all'Assemblea siciliana un termine?

Perchè la prima legislatura ha assunto lo speciale compito di integrare lo Statuto: quello di fissare le norme di ordinamento che risentono di una impostazione e di un orienta-

mento a carattere costituzionale più che ispirarsi ai comuni criteri della legge ordinaria. Allora potrebbe dire il Commissario dello Stato: se voi questo compito, che era in vostra facoltà di disimpegnare, non avete assolto (badate che questo è il punto più grave della questione) voi, sì, potete legiferare in materia di regime e di circoscrizione degli enti locali ma nell'ambito dei limiti della Costituzione dello Stato, limiti posti nel senso di mantenere le prefetture, le provincie etc..

In linea di apprezzamento obiettivo io potrei essere d'accordo con l'onorevole Stabile, nel ritenere infondata la rilevata limitazione, ma l'esperienza mi insegna (e l'ultimo dispositivo dell'Alta Corte ci ammaestra che in presenza di una questione politica imbarazzante, si è andati alla ricerca del concetto della completezza, concetto estraneo alla dottrina fino alla data in cui questo dispositivo venne emanato) che può prevalere, nella soluzione di un problema politico, una determinante politica.

Non crede, l'onorevole Stabile, che data la gravità del contrasto politico, un impugnativa basata su questo punto, possa creare il pericolo che l'Alta Corte distingua, data la formulazione letterale delle norme dello Statuto, tra regime degli enti locali e ordinamento dei medesimi secondo l'articolo 16?

Del resto, il Ministro Scelba ci ha detto molto chiaramente il suo pensiero in proposito. Non che il Ministro Scelba sia un uomo molto controllato. Ma non si può stabilire fino a che punto egli parli a titolo personale e fino a che punto riporti il pensiero del Governo, dato che una smentita o una precisazione da parte del Governo centrale non è venuta.

Non mi dilungo su questo punto perchè non ho ragione nè voglia di fare polemiche; se vogliamo essere precisi nella terminologia giuridica, « ordinamento » significa sistema di norme che impostano in modo sistematico — nell'ambito costituzionale — i lineamenti essenziali degli istituti; « regime » significa sviluppo della legislazione ordinaria in previsione di determinate esigenze. Il limite alla legislazione ordinaria qual'è? Quello dello Statuto siciliano, che dà alla legislazione medesima uno sviluppo più ampio e diverso, o quello della Costituzione della Repubblica?

Ma della più ampia facoltà prevista dallo articolo 16, potrebbe obiettare il Commissario dello Stato, l'Assemblea regionale siciliana non si è avvalsa nella sua prima legislatura e

quindi nella ulteriore attività legislativa *ex* articolo 14 deve attenersi al limite previsto dalla Costituzione che è diverso da quello di cui agli articoli 15 e 16 dello Statuto.

Ora mi domando: il rischio politico e morale (perchè c'è un impegno morale da parte nostra, dato che abbiamo avuto la ventura o la disavventura di essere chiamati alla responsabilità della prima legislatura) dopo tanto lavoro, dopo tanti sforzi, compiuti dai tecnici e dai componenti della Commissione per adeguare il loro progetto al concetto di completezza definito dall'Alta Corte, il rischio più grave qual'è?

Non solo, ma la questione, valutata dal punto di vista politico, in che termini si può tradurre? I siciliani rileveranno: l'Assemblea regionale siciliana ha acclamato una legge sulle procure; da mesi e mesi si occupa della riforma amministrativa e si è convocata esclusivamente per completare i suoi lavori su questa materia; ora ci dichiara che non può fare la legge per ristrettezza di tempo e che non vuole improvvisare. Ma, allora, per mesi e mesi si sono fatte solo delle chiacchiere e l'Assemblea si è accorta che aveva il dovere di fare la riforma amministrativa solo quando glielo fece sapere l'Alta Corte con l'annullamento della legge sulle procure!

Questo rilievo accrediterebbe le denigrazioni della stampa italiana compresa quella umoristica che paragona e vorrebbe ridurre il Parlamento siciliano ad un consiglio comunale. O è così — dirà l'opinione pubblica — oppure l'Assemblea poteva fare la legge perchè aveva sufficiente materiale e non per effetto dello « sculaccione » dell'Alta Corte o del discorso del Ministro Scelba.

Il discorso di Scelba ha voluto essere una lezione riformatrice, perchè tutti i grandi cervelli, anche quando parlano degli istituti vigenti, sogliono considerarli dal punto di vista della riforma. Infatti, la nozione che ci ha dato dell'autonomia siciliana il Ministro Scelba è tale che si può realizzare solo con una riforma dello Statuto, perchè quando un ministro responsabile, e cioè tecnicamente specializzato, afferma che lo Statuto che noi dobbiamo applicare (e che deve essere rispettato perchè parte integrante della Costituzione) dà alla Sicilia solo l'autonomia amministrativa, la cosa è talmente enorme che ci si deve domandare: comprende il Ministro Scelba quello che dice, o propone una riforma?

E allora ciascuno può domandarsi: perchè si sospende la deliberazione della legge? Per dare tempo a Scelba di fare la sua riforma? Dunque, in ogni caso, l'Assemblea regionale lo « sculaccione » lo ha preso: o glielo ha dato l'Alta Corte o glielo ha dato Scelba. Questo è il dilemma, onorevoli colleghi.

Ora, se volete presentarvi ai siciliani per chiedere i loro suffragi, parlando dell'autonomia, qualche siciliano — anche se non pensa così per conto proprio — potrebbe anche farvi questa mia domanda: « Ma mi spieghi, lei che vuole andare al Parlamento, perchè si è rifiutato di votare la legge sulla riforma amministrativa, perchè ha avuto lo « sculaccione » dell'Alta Corte o perchè lo ha avuto da Scelba? Nell'uno e nell'altro caso non ha fatto il suo dovere, e quindi non è legittimato a chiedere il suffragio; potrebbero esserlo, caso mai, le nuove forze che speriamo verranno al Parlamento ».

Onorevoli colleghi, io forse vi ho tediato troppo, ma ho finito. Ho detto qual'è il significato che potrebbe darsi al vostro voto; si aggiunga anche qualche cosa di più; che non si è neppure voluto esaminare quello che era stato fatto da una Commissione che era stata incaricata di studiare la questione, sebbene io fossi stato sollecitato per venire a presiederla pur essendo in quelle condizioni di salute che voi conoscete, per il semplice fatto che quando si discusse la legge sui prefetti io non potei avere il piacere di intervenire alla discussione; eppure, sono stato sollecitato a stare sulla breccia anche dall'onorevole Presidente della Regione e dall'onorevole Presidente dell'Assemblea.

Per questo motivo mi sorprendevo un po' quel certo senso di intolleranza che io notai nella Presidenza dell'Assemblea nel momento in cui mi sforzavo di avvertire che, a mio avviso, quell'ordine del giorno che era stato presentato in buona fede dall'amico Stabile risentiva di una preoccupazione di ordine politico (io non definisco la sfera, che può essere grande o piccola) piuttosto che di preoccupazioni di carattere tecnico.

Penso che con questo ordine del giorno si è inserito repentinamente nella discussione un atto quasi di intolleranza democratica (mi consenta di dirlo l'amico Stabile, che pure è un liberale stimato) dicendo: questa legge non si può votare perchè incompleta, è inutile che voi la leggiatelo, che voi abbiate la pazienza di aspettare ancora un giorno almeno

per esaminarla; direte dopo se avete o meno il tempo di ponderarla opportunamente e profondamente.

L'amico Stabile sa quanto io apprezzi le sue idee, perchè in gran parte sono anche le mie; noi abbiamo varie volte discusso di liberalismo e abbiamo chiarito a noi stessi che il liberalismo è qualche cosa di diverso di un puntello alla reazione, come attualmente è concepito (è ciò non perchè questa sia la dottrina liberale, ma perchè il Partito liberale italiano annovera anche elementi che hanno legittimato questa nozione di liberalismo presso chi non lo conosce per proprio conto).

Tuttavia, non credo che il contenuto di quell'ordine del giorno sia in armonia con il metodo liberale.

Ed allora io domando, onorevoli colleghi, se noi vogliamo sul serio chiudere le legislatura con questo atto che — consentitemi di dirlo — è quasi di astio verso le persone che si sono sforzate di portarvi qui il risultato delle loro fatiche e che sono state incaricate e sollecitate da voi stessi a compiere queste fatiche.

Quindi, mi auguro che l'onorevole Stabile voglia ritirare il suo ordine del giorno e che un eventuale deliberato dell'Assemblea, circa l'opportunità di votare questa legge perchè incompleta, avvenga in sede di discussione generale della legge e non in questa sede, che non credo sia la più adatta per risolvere questo problema di altissima responsabilità politica e morale. (*Applausi a sinistra e dal settore independentista*).

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, ho seguito questa discussione con molta diligenza non solo perchè l'argomento è veramente grave ma perchè ho constatato la grande passione che ha animato, nello studio di questo argomento, la prima Commissione e il suo Presidente. Sono stato quasi disorientato da una eccezione venuta ieri sera circa i motivi per cui si era iscritto all'ordine del giorno, l'argomento: comunicazioni della prima Commissione; da una eccezione sull'eccezione per sapere se il nostro mandato scadeva il 20 aprile o il 24 maggio, ed infine dall'intervento del carissimo Cacopardo (come persona e come componente dell'Assemblea sono gratissimo

del lavoro da lui svolto) il quale dice: ma perchè vi rifiutate di prendere in considerazione, di esaminare questa legge?

Io, però, mi domando: ma la legge dov'è? Non è vero che io mi rifiuto di prendere in esame questa legge, ma il fatto è che sino alle ore 19 di questa sera non l'abbiamo ancora avuta. Quindi, non ci si accusi di non volere prendere in esame il disegno di legge, perchè non ci rifiutiamo. Credo che il collega Stabile abbia detto: noi non abbiamo il tempo di esaminare il disegno di legge; allora, il giorno 30 marzo, abbiamo creduto che il tempo ci fosse; oggi ci pare che il tempo non ci sia più.

CALTABIANO. Allora cominciamo.

NAPOLI. Ed allora bisogna dire che siamo stretti da due doveri: il primo dovere è quello di esaminare la legge sulla riforma amministrativa perchè lo Statuto ce lo impone; l'altro dovere, non meno importante dal punto di vista politico o morale, è quello di sapere se noi abbiamo il diritto, il giorno 11 aprile 1951, nel momento in cui dovremmo rileggere il testamento che avremmo già dovuto redigere, di imporre una legge in una Assemblea che non sappiamo quanto rappresenti più la volontà della Sicilia perchè è alla vigilia della fine della legislatura....

CALTABIANO. Ma forse è imperfetta?

NAPOLI. Non serve a niente riscaldarsi, caro Caltabiano: quale diritto abbiamo noi di imporre una riforma di struttura che doveva essere fatta da noi ma che noi non abbiamo fatto? Questa, sicuramente, è stata una nostra carenza: abbiamo perduto sedute intere sulle interpellanze e le interrogazioni e non ci siamo occupati dei nostri preminenti doveri tra cui c'è quello della riforma amministrativa.

Ma il problema non è di sapere se in questo siamo manchevoli o no, il problema è di sapere se facendo la riforma in queste condizioni facciamo più male che bene.

Vorrei prendere lo spunto dal discorso dello onorevole Montalbano, che ieri diceva che per imparare a nuotare basta buttarsi a mare. Io credo che questo egli lo dicesse parlando della sua pelle, e certo ciascuno di noi si può buttare a mare per imparare a nuotare; ma noi dobbiamo anzitutto stare attenti a non buttare a mare la pelle degli altri!

Come possiamo fare noi, componenti di que-

sta Assemblea, che non abbiamo partecipato ai lavori della Commissione, per sapere se è esatto il punto di vista Montalbano, il punto di vista Cacopardo o il punto di vista Stabile, oppure se è esatto il punto di vista di questo gruppo di tecnici che sono certo pregiatissimi? Come facciamo a saperlo se ancora oggi non sappiamo se c'è e che cosa dice questo disegno di legge? Questo non vuol dire che noi, la legge, non dobbiamo esaminarla, ma vuol dire che dobbiamo esaminarla stando coi piedi a terra e che dobbiamo domandarci, in primo luogo, dato che non l'abbiamo ancora fatto, se ne abbiamo il tempo, e in secondo luogo se, avendone il tempo, sia giusto — trattandosi di una riforma di struttura —, che la facciamo alla antipigilia della fine dei nostri lavori.

Non ci sono altri problemi oltre questi due che sono, secondo me, preminenti.

Io non ho rimorsi, egregi colleghi, e sarà bene che vi ricordi che sono stato il primo a dare l'allarme su questo tema, quando un giorno ho donato all'Assemblea una cartina geografica della antica ripartizione della Sicilia in tre valli; cartina che è andata a finire in soffitta, cioè in biblioteca, e che reca la firma di Rosario Gregorio dalla cui opera è tratta. Da questa cartina si vede che la Sicilia è divisa in tre valli, e precisamente: Val Demone, Val di Noto e Val di Mazaro. Quella carta era un campanello di allarme: ma noi abbiamo avuto altro da fare.

Vi è una terza domanda che è stata fatta dal collega Cacopardo: è probabile che, non approvando questo disegno di legge, si possa interpretare la disposizione dello Statuto nel senso che non si potrà fare mai più la riforma amministrativa? A questa domanda dobbiamo rispondere osservando che non importa se il Commissario dello Stato si persuaderà o no che l'Assemblea possa fare la legge; quello che importa è ciò che dirà l'Alta Corte, la quale non potrà dire altro che non essendo prevista una sanzione, l'articolo 15 dello Statuto contiene una raccomandazione di natura normativa. Pertanto, questa riforma amministrativa la potrà fare benissimo la seconda legislatura. Dunque, questo pericolo non c'è (d'altronde, noi sappiamo che quello che si dice qui, alla tribuna, molte volte non corrisponde a quello che noi diciamo nei corridoi) e io credo che molti giuristi di questa Assemblea — ritengo di poter dire

tutti — sono dell'opinione personale e privata che questa eccezione non può esserci fatta. Quindi, il problema fondamentale è questo: noi dobbiamo sapere se abbiamo il tempo di fare la legge e se avendone il tempo ne abbiamo la possibilità, e se è giusto — in questo periodo in cui si indicano i comizi a termine della legge elettorale — fare una riforma (che avremmo dovuto fare prima) oggi che non rappresentiamo più la Sicilia o che almeno non rappresentiamo più la Sicilia quale è attualmente.

FRANCHINA. Perché non la rappresentiamo se siamo ancora in carica?

NAPOLI. Io l'ho detto già parecchie volte che siamo duri a morire, ma siccome il giorno venti non ci saremo più...

FRANCHINA. Ma di qui al 20 ci sono ancora otto giorni.

NAPOLI. Dato che mi richiami a questo argomento ti devo dire che il problema va oltre questa legge.

FRANCHINA. Lo so, io ti intendo. Anche per quello che non dici.

NAPOLI. Si dice per quello che si opera, perciò tu pensi degli altri quello che dovresti pensare per te.

Il problema è questo: se mentre stiamo per presentare le liste elettorali e prepariamo molte delle nostre candidature abbiamo ancora il diritto di legiferare. Mi richiamo alla bella cultura in materia del collega Caltabiano e gli domando se c'è un solo esempio nella storia dei parlamenti che giustifichi questo.

CALTABIANO. Non c'è; ma ad ogni modo....

NAPOLI. Io non credo che sia un indice di saggezza politica, da parte di questa Assemblea, darsi dei poteri che nessun parlamento ha creduto di potersi mai attribuire. Dunque, non solo bisogna riconoscere che abbiamo mancato ad un dovere, ma bisogna considerare se per rimediare noi non manchiamo a un altro dovere politico, che è quello di avere rispetto per il corpo elettorale, evitando che esso ci debba considerare nella doppia figura di legislatori e candidati. E non ritengo che ci sia il peri-

colo paventato dal collega Cacopardo circa l'interpretazione dell'articolo 15 perchè quando noi parliamo dell'Alta Corte per la Sicilia parliamo di un organo di giustizia e non di un organo politico.

FRANCHINA. Lei crede che l'Alta Corte esisterà ancora? Cominci a rispondere a questa domanda.

NAPOLI. Signor Presidente, se io devo finire in 15 minuti, le chiedo di pregare il collega Franchina di non interrompere. Ma siccome non mi piace lasciare le interruzioni senza risposta, dico che io ammetto pure che, in sede politica, e cioè dal Commissario dello Stato, possa venire una impugnativa; quello che non ammetto è che l'Alta Corte possa subire delle influenze politiche perchè è un organo altamente giuridico e sono convinto che rispetterà le leggi e la giustizia indipendentemente da ogni questione politica. Se noi rimaniamo con questo preconetto, proprio mentre il Parlamento nazionale sta costituendo l'Alta Corte costituzionale del Paese, se noi, cioè, consideriamo l'Alta Corte un organo politico, allora dobbiamo ammettere che non ci sarà legge per nessuno e non ci sarà più alcuna possibilità che le leggi siano rispettate.

Noi, dunque, non possiamo in coscienza giudicare dalla brillante e appassionata relazione dell'onorevole Cacopardo su questi problemi. Egli può anche avere ragione. Ma come si fa a dire che senza avere due notti a disposizione e con un testo così poderoso, è possibile impiantare una discussione generale sopra un problema di questo genere? Ma diciamo sul serio? Ha ragione il collega Stabile.

Io sono convinto che abbiamo mancato, ma sono convinto, altresì, che non possiamo rimediare, non già perchè non apprezziamo il pensiero dell'onorevole Cacopardo (l'onorevole Cacopardo ritornerà certamente alla seconda legislatura e troverà il lavoro già fatto) ma perchè si avrebbe il diritto di dire all'Assemblea: attenzione, noi siamo in una posizione — come si dice a Palermo — scomodissima, perchè siamo arrivati al giorno 11 e, riprendendo il giorno 13, (dopo che il disegno di legge, che ci si dice già pronto, dalla Commissione sarà passato nelle nostre mani rimanendovi soltanto 24 ore) saremo nella impossibilità morale di trattare un problema di questo genere, a meno che non vogliamo rischiare, nonostante la nostra attenzione e la nostra capacità, di fare imparare a nuotare buttando

in mare non le nostre persone, ma la Sicilia.

Questo che ho detto, signori, mi dispensa dall'entrata nel merito.

FRANCHINA. Per essere coerente lei si dovrebbe dimettere e non parlare dalla tribuna!

DANTE. Fai il guastatore.

NAPOLI. Non mi hai fatto finire la mia frase quando ho detto che il problema va al di là di queste considerazioni. Io sostengo che a quest'ora sarebbe bene che ce ne andassimo a casa, e non solo per questa legge ma anche per tutte le altre leggi. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*) Non basta dire che il nostro titolo di legittimità legale va fino al 20 aprile, bisogna vedere se il nostro titolo di legittimità politica e morale ci autorizza a emettere delle leggi il giorno 11 aprile, a meno che non vi sia una questione della massima urgenza. Ho sentito dire che non so quali categorie di lavoratori non erano state pagate; un tale problema, per dovere morale, sociale e politico, ci obbligherebbe ad usare i poteri che noi legalmente abbiamo. Ma se noi discutessimo oggi questioni come quella che riguarda la scuola di arte di non so quale paese o una riforma di struttura come questa, credo che non potremmo essere tranquilli con la nostra coscienza. Pertanto suggerisco che nella parte dell'ordine del giorno del collega onorevole Stabile, in cui si dice che noi prevediamo che non potremo portare a termine questo studio sul magnifico lavoro che la Commissione ha fatto — lavoro di cui, pure senza conoscerlo, siamo già certi che è magnifico — sia aggiunta un'altra proporzione in cui si sottolinei l'opportunità di concludere i lavori per cominciare la campagna elettorale; perchè stando qui la nostra posizione è assolutamente insostenibile.

E' stata utile l'interruzione dell'onorevole Franchina perchè mi ha dato la possibilità di non entrare nel merito della questione; ma nel merito vorrei dire solamente che quando si parla di autonomia finanziaria dei comuni e quando si parla di controllo di sola legittimità bisogna domandarsi: è, sì, nostro dovere rispettare lo Statuto e, perciò, dare la autonomia finanziaria ai comuni e stabilire i controlli di legittimità e non di merito; ma faremo questo anche con tutti i comuni di cui bilanci sono deficitari affossando così di miliardi, miliardi e miliardi, ogni anno, il bilancio della Regione, se lo Stato non prorog-

gherà ancora le sue leggi? Un provvedimento di questa portata, onorevoli colleghi, dovrebbe essere preso con senso di responsabilità e non la sera dell'11 o del 13 o del 14 aprile, mentre la mattina siamo andati negli uffici della Regione o negli uffici del tribunale per sapere quale è il simbolo o la candidatura che dobbiamo presentare o quale è la eccezione che qualcuno può fare. È bene, invece, salutarci in buona armonia, augurando a coloro che hanno lavorato nello studio di questo problema, di ritornare nella seconda legislatura e riprendere, come primo argomento, il frutto del loro lavoro.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. (*Segni di viva attenzione*) Signori deputati, io non posso non avvertire le perplessità e le preoccupazioni che sono alla base dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Stabile, perplessità che investono soprattutto problemi tecnici, e per le quali non mi sembra esatto quanto è stato accennato attraverso processi alle intenzioni o ricostruzioni di carattere prettamente politico. Alla base dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Stabile vi è innanzi tutto un rilievo, su cui noi dobbiamo attentamente meditare, circa la necessità di porre l'attività legislativa dell'Assemblea in relazione con quella che è sostanzialmente la direttiva che si conterrà nella decisione completa dell'Alta Corte.

Io vorrei evitare di richiamarmi a qualche punta polemica che è affiorata nella discussione. Mi consenta, però, l'onorevole Cacopardo — del cui impegno nei lavori della Commissione e della cui particolare passione per la impostazione di questa legge nessuno dubita — che io dissenta pienamente da una espressione che egli, poc'anzi, dalla tribuna ha pronunciato. Egli ha definito la decisione dell'Alta Corte uno « sculaccione » per questa Assemblea. Ora in quella decisione, qualunque essa sarà nella sua motivazione e nella sua articolazione, non posso che vedere un ammaestramento ed una guida per il lavoro di questa nostra Assemblea. Un ammaestramento ed una guida su cui dobbiamo avere il tempo di meditare, perchè non possiamo difendere l'Alta Corte soltanto attraverso le interpretazioni giuridiche più o meno contesta-

bili, nostre o degli altri, ma dobbiamo soprattutto difenderla con la fiducia che noi dimostriamo nell'Istituto e nel suo operato. (*Approvazioni dal centro*)

Io qui denuncio una preoccupazione che — ripeto — è soprattutto di carattere tecnico: è possibile una elaborazione della legge che non tenga esattamente conto della motivazione di questa decisione dell'Alta Corte? È stato accennato che attraverso una certa interpretazione dell'articolo 15 la nostra potestà legislativa in materia potrebbe correre dei pericoli. Ora, mi consenta l'onorevole Cacopardo che anche su questo punto io dica il mio avviso di uomo il quale ha una sua particolare passione per le tesi giuridiche. Il mio avviso è che questa interpretazione, così come è stato anche rilevato dall'onorevole Montalbano, non ha nessun addentellato sul terreno del diritto.

Per dimostrare chiaramente questa tesi vorrei soltanto accennare a un argomento. Se fosse vera la tesi dell'onorevole Cacopardo che soltanto la prima Assemblea regionale, con un compito quasi di Costituente, può definire nella sua completezza l'ordinamento dell'amministrazione degli enti locali della Regione, noi dovremmo arrivare alla conseguenza che questa legge debba essere una legge imm modificabile, che deve accompagnare la vita della nostra autonomia, con la stessa solennità e con la stessa garanzia formale di immutabilità che è nelle norme statutarie.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Non ho inteso dire questo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. È chiaro che si tratta, invece, della attribuzione della più ampia potestà legislativa che lo Statuto riconosce alla nostra Regione. Per questo motivo oltre che per una determinazione di competenza, si ritenne opportuno un riferimento ai limiti della potestà stessa, riferimento che si fece fissando questa materia in alcuni principii contenuti nello Statuto piuttosto che riferirli a una impostazione del testo costituzionale.

Non vi può essere una interpretazione giuridica diversa da questa, nè è lecito avanzare tesi circa la impostazione politica che domani potrebbe avere questa materia per profilare pericoli che noi, fondandoci sul testo costituzionale e sulla certezza del nostro diritto, non possiamo certamente ammettere. (*Approvazioni dal centro*) Io ho seguito i lavori della

Commissione e vi ho partecipato, e dal complesso delle discussioni su una materia così difficile, in cui varie idee sono affiorate e vari progetti sono stati formulati, ho tratto la convinzione che ho manifestato alla Commissione stessa; e cioè che, in definitiva, questo progetto costituiva uno sforzo notevole che è stato compiuto dai tecnici, ma sul terreno di una legge che, anche se non può definirsi legge stralcio come la prima, non può considerarsi tuttavia — è questa una considerazione che muove sul terreno di una valutazione giuridica — una legge che esaurisca nella sua completezza l'ordinamento amministrativo previsto nell'articolo 15 dello Statuto regionale.

E vi è un elemento su cui il Governo vuole rivendicare una sua vecchia idea: il modo, cioè, in cui il decentramento deve essere concepito, modificato e attuato nell'ambito della Regione. Qui insistò su un vecchio principio che ho avuto occasione di manifestare varie volte all'Assemblea. Noi non possiamo porre la nostra Regione come elemento fondamentale del decentramento politico dello Stato, e concepirla in una particolare posizione nei confronti degli organi centrali dello Stato senza riconoscere una posizione identica, uguale, ai comuni nell'ambito del nostro ordinamento regionale.

Se noi avanziamo riserve circa il modo di concepire il decentramento burocratico dello Stato nell'ambito della Regione, è chiaro che noi, il decentramento nell'ambito della Regione, lo dobbiamo fondamentalmente attuare attraverso gli enti locali e attraverso l'esistenza di un ente intermediario, che non è vero che lo Statuto sopprime, e, che, peraltro, nell'interpretazione che lo Statuto ha sempre avuto nella coscienza isolana, non può essere considerato come un ente soppresso dalla disposizione dell'articolo 15.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Certezza.....

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' una mia convinzione giuridica.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Ne prendo atto.

FRANCHINA. Lei aveva promesso di farla due anni addietro questa legge!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Onorevole Franchina, lei sa benissimo, e la Commissione lo sa, e l'onorevole Cacopardo lo sa,

che io ho lavorato molto su questo argomento. Si tratta di una materia difficile su cui abbiamo avuto diverse idee; su cui io, personalmente, ho anche tentato di formulare vari progetti, che l'onorevole Cacopardo conosce e che hanno incontrato difficoltà di ordine vario in quanto non è nella prassi di nessun paese affrontare e risolvere una materia così difficile soltanto in pochi anni. Noi ci troviamo di fronte ad un impegno.... (*Vive proteste dalla sinistra - Interruzioni dell'onorevole Franchina - Richiami del Presidente*)

DANTE. Lasciate parlare....

FRANCHINA. Faccia il piacere, lei stia zitto! Io ricordo al Presidente Restivo la promessa del dicembre del 1948 relativa alla grande riforma amministrativa.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Comunque, io vorrei, per restare sul terreno di una serena valutazione dei fatti, ribadire un concetto che in parte rettifica quanto poc'anzi l'onorevole Napoli ha detto. Evidentemente, qui, non si tratta di una carenza della nostra attività legislativa, si tratta soltanto di una incompatibilità che noi con tanta cura e diligenza abbiamo posto nella nostra legge elettorale.

CALTABIANO. Piuttosto bisogna parlare di convenienza!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non vorrei richiamarmi alle varie argomentazioni che da varie parti sono state prospettate su una materia così difficile, così irta di difficoltà, in cui è impegnato tutto il nostro senso di responsabilità, e che, prima ancora di essere affrontata su un terreno di impostazione politica (che potrebbe anche diventare una impostazione di puntiglio) dovremmo considerare sul terreno di una impostazione rigorosamente giuridica in rapporto al nostro Statuto.

FRANCHINA. Su un terreno di dignità! (*Proteste dal centro - Richiami del Presidente*)

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Lei sa che l'espressione « dignità » può essere intesa in un senso particolarmente appassionato e può condurre anche a delle impostazioni esorbitanti. Io voglio concludere, comunque, attraverso un richiamo a quello che può essere stato il comportamento del Governo. Il

Governo regionale non ha ritirato il progetto che era all'esame della Commissione; al contrario, ha partecipato ai lavori della Commissione, ha constatato le difficoltà di questo lavoro, ed ha cercato, insieme ai membri della Commissione stessa, di dare una impostazione che potesse rappresentare una soluzione di questi problemi. Oggi, di fronte all'ordine del giorno Stabile, non può che richiamare la attenzione dell'Assemblea ad una esatta valutazione e ad una esatta impostazione delle condizioni e degli argomenti che sono stati discussi, perchè nasca una decisione che sia la più rispondente all'interesse vero e reale dell'autonomia siciliana. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Mi spieghi in che cosa consiste.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Mi lasci parlare, signor Presidente. Consiste nell'attribuzione di un pensiero che non ho espresso e nell'affermazione che io sia mosso da un motivo di puntiglio.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Onorevole Cacopardo, scusi un momento, non ho inteso riferirmi a ciò. Per quanto riguarda la decisione dell'Alta Corte, evidentemente si tratta di una impostazione dovuta ad una interpretazione che può essere errata, ed io gliene do atto. Per quanto riguarda la questione del puntiglio non mi riferivo — e intendo ribadirlo nella maniera più chiara — a quella che può essere stata una sua particolare passione nello svolgimento dei lavori della Commissione; intendevo soltanto illustrare quello che può essere stato in ognuno di noi uno stato d'animo di particolare momento in ordine a questo problema, che è un problema vitale della nostra autonomia e che deve essere considerato con particolare senso di responsabilità. Non intendevo riferirmi ad un suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Ed allora, onorevole Cacopardo, in che cosa consiste il fatto personale?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Desidero chiarire il mio pensiero per quanto riguarda l'Alta Corte e desidero ribattere l'affermazione che ci possa essere uno spirito di puntiglio anche dopo questo chiarimento. Ciò anche per le perplessità affio-

ranti sia in ordine a questa valutazione sia di altro genere. Sul primo punto il Presidente della Regione, che è molto intelligente, non può dire che io consideri nel suo intrinseco significato la sentenza dell'Alta Corte come uno « sculaccione ».

D'ANGELO. Così ha detto.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Io ho detto una cosa profondamente diversa, ho detto quale sarebbe il significato che verrebbe ad assumere questo nostro deliberato di fronte all'opinione pubblica: ove noi dicessimo che non possiamo oggi legiferare determineremmo due alternative. Si potrebbe pensare che abbiamo cominciato a legiferare in materia di riforma amministrativa dopo la sentenza dell'Alta Corte che ci ha detto che la nostra legge è incompleta, in questo caso saremmo considerati come dei ragazzi, che non si sono occupati prima del problema e che di fronte ad uno « sculaccione » che sarebbe rappresentato dalla sentenza dell'Alta Corte, hanno incominciato ad occuparsene; oppure si potrebbe pensare che l'Assemblea, dopo il « discorso-sculaccione » fatto da Scelba, di seguito alla legge sui prefetti, si è intimidita e non ha più legiferato.

Per quanto riflette, poi, la questione, anche tradotta in termini di impegno politico, è chiaro che qualunque uomo politico che si rispetti obbedisce anche a norme di indirizzo che appartengono alla propria politica.

D'altra parte, debbo affermare che nel mio stato d'animo e nello stato d'animo di altri componenti della Commissione si è avuta, invece, una perplessità in senso diverso; e cioè che piuttosto che preoccupazioni di ordine tecnico o di ordine costituzionale, l'atteggiamento di quelli che hanno contrastato l'indirizzo della Commissione risenta di esigenze politiche di ordine interno, cioè di esigenze politiche di ordine democristiano.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Di dignità di legislatori che sono in periodo elettorale.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Quindi in questo caso si è obbedito a una norma impegnativa di ordine democristiano.

CUFFARO. Il vero motivo del cambiamento!

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Gallo Concetto, Castrogiovanni, Colajanni

Pompeo, Caltabiano, D'Antoni, Adamo Ignazio, Nicastro, Potenza, Cortese e Cuffaro hanno chiesto la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Stabile. Sullo stesso ordine del giorno è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Caltabiano, D'Antoni, Cacopardo, Gugino, Marino, Ramirez, Franchina, Nicastro, Lo Presti, Mare Gina, Mondello e Cuffaro.

Tali richieste non possono essere accolte perchè, ponendo l'ordine del giorno una questione sospensiva, la votazione deve farsi per alzata e seduta e per espressa disposizione dell'articolo 91 del regolamento interno.

Voci: Interpelli l'Assemblea!

PRESIDENTE. Questa è la mia decisione. Quando si tratta di un potere discrezionale il Presidente non ha da interpellare l'Assemblea. *(Animati commenti a sinistra)*

MONTALBANO. Chiedo di parlare sull'interpretazione dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Desidero fare conoscere al Presidente che non credo che si possa invocare l'articolo 91, perchè a me sembra che noi non siamo nel caso previsto da quell'articolo, dato che non è all'ordine del giorno la discussione generale sul disegno di legge per la riforma amministrativa. Questo disegno di legge trovasi ancora presso la Commissione, la quale soltanto stamattina ha approvato il passaggio all'esame degli articoli, senza peraltro iniziarnela la discussione. Quindi, non credo che ci sia la possibilità di invocare l'articolo 91, perchè non siamo in tema di discussione generale della legge di riforma amministrativa. Ciò è evidente, e allora sono da invocare altri articoli che consentono la votazione per scrutinio segreto. Prego il Presidente di esaminare meglio il regolamento e di trovare la disposizione giusta per passare alla votazione. Non c'è all'ordine del giorno nessun disegno di legge sulla riforma amministrativa.

PRESIDENTE. Si tratta di un disegno di legge, per quanto pendente davanti alla Commissione.... *(Vivissime proteste, interruzioni da sinistra e dai banchi degli independentisti)*

COSTA. Noi vogliamo sapere cosa votiamo: la legge o l'ordine del giorno? *(Continui clamori - Ripetuti richiami del Presidente)*

PRESIDENTE. Si farà la votazione per alzata e seduta. Chi vuole parlare per dichiarazione di voto deve fare dichiarazione succinta.

CUFFARO. Affossatori!

D'ANTONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

COSTA. Prima di tutto vogliamo sapere che cosa è posto in votazione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Ci spieghi perchè è applicabile l'articolo 91 che riguarda i disegni di legge. E' scandaloso!

COLAJANNI POMPEO. E' scandaloso!

COSTA. Lei si presenti nella lista di difesa dell'autonomia siciliana! E' una vergogna.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Si vergogni, Presidente, si vergogni! *(Tumulto - I deputati della sinistra e del settore independentista si affollano nell'emiciclo e protestano clamorosamente contro la Presidenza)*

MARE GINA. Calcoli elettoralistici di bassa lega! Abbasso gli scandali!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Lei ci ha sempre insegnato che si interpellava l'Assemblea.

COSTA. Sta concludendo degnamente la sua Presidenza!

ADAMO IGNAZIO. Si ritiri!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Vergogna, vergogna, vergogna, dimissioni!

MARE GINA. Servo dei prefetti, servo di don Calò Vizzini!

COLAJANNI POMPEO. Un rinnegato dell'autonomia! Vergogna, si dimetta! Non siamo i servi di Scelba. Qui restiamo; se c'è qualcuno che deve uscire, esca! Noi difendiamo gli interessi del popolo siciliano.

COSTA. Ho diritto di sapere su che cosa votiamo.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno.

COSTA. Allora che c'entrà l'articolo 91 del regolamento?

PRESIDENTE. Il contenuto e la sostanza dell'ordine del giorno costituiscono una richiesta di rinvio del disegno di legge.

COLAJANNI POMPEO. Se ne vada, dimissioni!

MARE GINA. Così finisce la solita politica del fango e del tradimento! Abbasso gli affossatori! (*Continuano i clamori assordanti*)

PRESIDENTE. Prendano posto!

CUFFARO. Non prendiamo posto, non è il nostro Presidente, questo!

COLAJANNI POMPEO. Lei calpesta le leggi dell'Assemblea.

COLOSI. Servo dei servi di Scelba!

FRANCHINA. Lei calpesta in questo momento la legge dell'Assemblea e l'autonomia!

Voci da sinistra: Dimissioni!

COSTA. Il difensore dell'autonomia siciliana!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Si dimetta, è la miglior cosa!

PRESIDENTE. Io rispetto i diritti della minoranza, ma anche quelli della maggioranza. Il Presidente rispetta i diritti di tutti.

COLAJANNI POMPEO. Così si calpestano gli interessi del popolo siciliano! Non tolleriamo certe prepotenze! Noi restiamo qui; questo è il nostro posto! Se c'è qualcuno che deve uscire non siamo noi. Noi difendiamo gli interessi del popolo siciliano! Lei calpesta le leggi dell'Assemblea. Non è questione di maggioranza o minoranza!

FRANCHINA. Lei calpesta le leggi della Assemblea e le calpesta sconvenientemente!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Abbia il coraggio di prendere posizione!

FRANCHINA. Abbiamo il diritto ad avere rispettato il regolamento!

MARE GINA. E' questione di dignità politica!

FRANCHINA. Otto giorni fa piangeva..... perchè ha anche le ghiandolette lagrimogene! (*Clamori assordanti*)

COLAJANNI POMPEO. Voi ci date le armi, ma ce le date calpestando gli interessi del popolo siciliano!

PRESIDENTE. Diamo esempio al popolo siciliano di compostezza e disciplina, in questi ultimi giorni della legislatura.

DI CARA. Non parli di disciplina, lei!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Si dimetta!

NICASTRO. Tanto, non sarà più eletto deputato!

COLAJANNI POMPEO. Lo faranno senatore a vita, come il cavallo di Caligola!

PRESIDENTE. Questa è roba da piazza e da comizi. Mi hanno messo qui e qui devo rimanere! Nelle piazze e nei comizi potrò essere con coloro che rimproverano all'Assemblea che in quattro anni non si è fatta la riforma amministrativa.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Ma quali comizi?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiudiamo i lavori dell'Assemblea con serietà!

D'AGATA. Se ne vada! (*Perdurando il tumulto, il Presidente sospende la seduta*)

(*La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 19,53*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, faccio appello alla calma. Facciamo in modo che queste ultime sedute dell'Assemblea si svolgano con la calma con la quale si sono svolte le altre sedute.

DI CARA. Applichiamo il regolamento.

PRESIDENTE. Se credono che il Presidente abbia violato il regolamento c'è la pubblica opinione e la stampa.

ADAMO IGNAZIO. E' asservito al Governo!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ha il contenuto e la sostanza di una domanda di rinvio di un disegno di legge.

COSTA. Non è in discussione il disegno di legge.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Se fosse possibile, darei la parola a tutti quanti; ma in questo caso non è ammesso l'appello all'Assemblea, perchè non si tratta di una facoltà discrezionale del Presidente, ma di una disposizione regolamentare. (*Clamori e proteste a sinistra*)

COSTA. Lei sbaglia articolo, un numero invece di un altro.

PRESIDENTE. Le elezioni sono vicine e nei comizi loro potranno parlare quanto vorranno.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Siamo in sede di votazione.

D'AGATA. Noi non vogliamo fare danno alla Sicilia, dei comizi non ci interessa. Lei applica un articolo del regolamento anzichè un altro.

FRANCHINA. Se fa questa eccezione, signor Presidente, io la riconosco esatta. Ma, se il signor Presidente invoca la calma, debbo fare presente che le decisioni degli uomini possono essere eventualmente modificate se argomenti validi stabiliscono l'errore in cui è caduto l'uomo nel pronunciare un giudizio. Ora io rilevo a me stesso e a Vostra Signoria: questa discussione si riferisce all'ordine del giorno della seduta di oggi che suona così: « Comunicazioni della 1^a Commissione legislativa... ». L'articolo 91 stabilisce che le questioni pregiudiziali si debbono fare prima della discussione generale. Se lei, quindi, si intende riferire alle comunicazioni della Commissione io devo, con mio grande risentimento, notare che le comunicazioni erano state fatte e che, pertanto, l'ordine del giorno non poteva trovare ingresso. Se Vossignoria si riferisce al disegno di legge che non abbiamo mai visto e per cui si presuppone la possibilità di discutere in tesi generale, è evidente che non potendosi discutere la parte generale del disegno di legge, che non c'è, la questione pregiudiziale non poteva essere posta. Questa è una questione conclusiva con cui l'onorevole Stabile ritiene di poter prospettare una sua opinione dicendo: a mio modo di vedere la legge non può essere varata; e senza sollevare questioni preclusive, chiede all'Assemblea di stabilire se si può varare questa

riforma e quindi discutere ancora, o si deve rimandare ad altra legislatura. Quindi l'articolo 91 non trova alcuno ingresso. Ripeto, siccome le opinioni, anche quelle dell'illustre signor Presidente, possono essere revocabili (sono revocabili persino le ordinanze scritte e Vossignoria me lo insegna) lei può meglio intendere la portata dell'articolo 91 ritornando sull'argomento e ammettendo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ma le comunicazioni si riferiscono ad un disegno di legge! (*Proteste dalla sinistra e dal settore indipendentista*)

COSTA. Il disegno di legge non lo conosciamo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Il disegno di legge non è all'ordine del giorno.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Vorrei dare un chiarimento. A me sembra che noi ci troviamo in una situazione scabrosa, perchè non sappiamo su quale punto si sia inserito l'ordine del giorno Stabile, che non si lega nè a un progetto di legge nè ad un altro. Questo cosiddetto ordine del giorno è stato inserito come se fosse a sè stante; quindi è una mozione. Ed è per questo che, a ragion veduta, chiediamo, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda altri deputati, la votazione per scrutinio segreto. Si tratta di una questione delicata e decisiva per la nostra autonomia e pertanto non possiamo che insistere sulle nostre osservazioni e richieste che sono, secondo noi, ben giustificate e avvalorate dallo stesso regolamento.

PRESIDENTE. Devo chiarire che qualche giorno fa, quando ancora non si parlava dell'ordine del giorno Stabile, del quale ho avuto conoscenza qualche ora prima della seduta di ieri, si era pensato, da parte di qualche deputato, di dovere inserire l'argomento all'ordine del giorno della seduta di ieri. In considerazione del fatto che l'Assemblea aveva disposto di sospendere le sedute appunto per dar modo e tempo alla Commissione di ultimare l'esame del disegno di legge, e poichè non avevo ancora ricevuto dalla Commissione stessa nè un testo elaborato nè una relazio-

ne, ho disposto un ordine del giorno supplementivo che contenesse soltanto: « Comunicazioni della 1^a Commissione in relazione al disegno di legge sulla riforma amministrativa ». Di ciò ho fatto informare il Presidente della 1^a Commissione. (*Proteste e clamori da sinistra*)

COSTA. E questo che significa? Vuol dire la sua decisione? Risponda alle obiezioni fatte, motivi le sue decisioni. Non dica: ho deciso.

COLAJANNI POMPEO. Deve rispondere alle argomentazioni! Ci sono delle obiezioni precise, argomentate! Venga Scelba, qui, in persona!

CUFFARO. Viva l'autonomia siciliana!

PRESIDENTE. Viva l'autonomia!

COSTA. Lei, che è il Presidente, ci deve dire i motivi.

COLAJANNI POMPEO. Deve rispondere alle argomentazioni. Il Presidente del Gruppo democristiano esprima la sua opinione sulla questione. (*Tumulto*)

PRESIDENTE. Non ho nulla da rimproverare alla mia coscienza! Procediamo alla votazione. (*Continuano i clamori*)

Pongo ai voti per alzata e seduta l'ordine del giorno Stabile ed altri.

(*L'ordine del giorno è approvato tra clamori assordanti dalla sinistra e dal settore indipendentista*)

MARE GINA. Lei ha sbagliato, signor Presidente, non si può votare se prima non si chiarisce!

Voci da sinistra: Questa votazione è nulla!

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

I. — Comunicazioni.

II. — Svolgimento delle seguenti interpellanze:

— n. 352 degli onorevoli Gallo, Conetto ed altri;

— n. 342 dell'onorevole Montemagno;

— n. 355 dell'onorevole Montemagno.

III. — Svolgimento della mozione n. 91 degli onorevoli Beneventano ed altri.

IV. — Istituzione di un Casinò o di un *Kur-saal* a Taormina.

V. — Discussione in relazione alla decisione dell'Alta Corte sulla seguente legge regionale: « Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana. » (422)

VI. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Concessione di contributi a scuole a carattere artigiano » (467);

2) « Concessione di contributi nelle spese per impianti di cantine sociali cooperative tra piccoli produttori e mezzadri della Sicilia » (283-A);

3) « Proroga dei termini di cui agli art. 29, 33, 34 della legge di riforma agraria in Sicilia del 27 dicembre 1950, n. 104 » (568);

4) « Nuove norme per le elezioni dei Consigli comunali nella Regione siciliana » (370);

5) « Modifiche alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142-A);

6) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani e quella di Palermo » (387);

7) « Incompatibilità fra le cariche amministrative in enti vigilati dalla Regione e la qualità di membro di una assemblea legislativa » (451);

8) « Incompatibilità parlamentare e contro il cumulo delle cariche » (459);

9) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50 bis);

10) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371);

11) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);

12) « Istituzione di scuole elementari differenziali » (208);

13) « Istituzione e potenziamento delle infermerie comunali nel piano generale di coordinamento dell'assistenza ospedaliera » (411);

14) « Contributi unificati in agricoltura » (225);

15) « Fondo per il credito alle cooperative » (426);

16) « Istituzione nella Regione siciliana di tre ospedali sanatoriali antitubercolari a tipo popolare di 250 posti letto ciascuno » (348);

17) « Aiuti all'industria vinicola siciliana » (417);

18) « Finanziamenti per le industrie connesse alle aziende agricole » (553);

19) « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 27, concernente sviluppi delle ricerche idrogeologiche in Sicilia » (443);

20) « Nomina di una commissione per lo studio tendente ad assicurare all'emigrazione siciliana le migliori condizioni di trapianto in terra d'oltremare particolarmente adatte alla colonizzazione siciliana » (374);

21) « Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolo di S. Agata di Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (531);

22) « Proroga delle disposizioni della legge 21 marzo 1950, n. 31 » (540);

23) « Provvedimenti finanziari intesi ad agevolare l'esecuzione dei lavori di completamento del porto di Riposto » (345);

24) « Istituzione di corsi regionali di perfezionamento e specializzazione per periti industriali » (375);

25) « Modifiche ed aggiunte al R. D. 29 luglio 1947, n. 1443 » (280);

26) « Concessione di contributi nelle spese per impianti di cantine sociali cooperative tra piccoli produttori e mezzadri della Sicilia » (283);

27) « Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo » (484);

28) « Spesa di lire 150.000.000 per lo incremento delle macchine agricole in Sicilia » (479);

29) « Disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo presso gli enti pubblici locali » (541);

30) « Modifiche della legge regionale 4 dicembre 1948, n. 46, concernente la applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, concernente trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali » (557);

31) « Agevolazioni ai maestri elementari, reduci, mutilati, combattenti e assimilati ai fini dell'ammissione nei ruoli speciali transitori » (579);

32) « Ripartizione delle quote di fabbricazione dei fiammiferi » (593);

33) « Cambiamento di denominazione del Comune di « Scafani » in « Scafani Bagni » » (297).

La seduta è tolta alle ore 20,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo